

## **RELAZIONE ANNUALE 2010**

**VISITE DI ASSISTENZA ANTINFORTUNISTICA**  
svolte  
nei **CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**  
da parte  
dei **TECNICI** dell' **Ente CPT**

## Tabella A esplicativa della “valutazione di sintesi” adottata quale “strumento di comparazione a determinazione della priorità di intervento dell’Ente CPT”

### B RISCHIO BASSO

*Sintesi degli aspetti in valutazione:*

- ☐ ATTIVITA' IN CORSO: assenza di inadempienze riscontrabili nessuna azione correttiva proposta.
- ☐ ATTIVITA' DI FASE: assenza di inadempienze riscontrabili nessuna azione correttiva proposta.
- ☐ ATTIVITA' GESTIONALE: **conformità e completezza** degli aspetti documentali e coerenza per la fase di lavoro e le attività in corso.

### Mo RISCHIO MODERATO

*Sintesi degli aspetti in valutazione:*

- ☐ ATTIVITA' IN CORSO: Assenza di inadempienze riscontrabili nessuna azione correttiva proposta;
- ☐ ATTIVITA' DI FASE: puntuale inadempienza o inadempienze che possano comportare un **accadimento**. L'azione correttiva per il ripristino delle condizioni di adempienza sia tecnicamente possibile in tempi rapidi.
- ☐ ATTIVITA' GESTIONALE: **non conformità** e/o incompletezza parziale degli aspetti documentali, coerenza per l'attività in corso.

### Me RISCHIO MEDIO

*Sintesi degli aspetti in valutazione:*

- ☐ ATTIVITA' IN CORSO: Puntuale inadempienza o inadempienze che possano comportare un **accadimento**. L'azione correttiva per il ripristino delle condizioni di adempienza e sicurezza sia tecnicamente possibile in tempi rapidi;
- ☐ ATTIVITA' DI FASE: puntuale inadempienza o inadempienze che possano comportare un **accadimento**. L'azione correttiva per il ripristino delle condizioni di adempienza sia tecnicamente possibile in tempi rapidi.
- ☐ ATTIVITA' GESTIONALE: **mancata formazione ed informazione degli addetti, non conformità e/o mancanza parziale** degli aspetti documentali e/o incoerenza per la fase di lavoro e le attività in atto.



### A RISCHIO ALTO

*Sintesi degli aspetti in valutazione:*

- ☐ ATTIVITA' IN CORSO: Diffuse inadempienze riscontrate o singola inadempienza che possono comportare un **accadimento imminente**. L'azione correttiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di adempienza non è possibile tecnicamente in tempi rapidi;
- ☐ ATTIVITA' DI FASE: diffuse inadempienze riscontrate che possono comportare un **accadimento**. L'azione correttiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di adempienza non è possibile tecnicamente in tempi rapidi.
- ☐ ATTIVITA' GESTIONALE: **mancata formazione ed informazione degli addetti, non conformità e/o mancanza complessiva** degli aspetti documentali e/o incoerenza per la fase di lavoro e le attività in atto.

## Consistenza e tipologia delle attività

Nel corso dell'anno 2010 su tutto il territorio provinciale si sono espletati **500** accessi ad unità produttive. Dei **500** accessi, **5** sono risultati non giudicabili per un numero effettivo di accessi pari a **495**. La tipologia degli accessi è evidenziata nei grafici seguenti:



Il numero di accessi nel 2010 risultano sostanzialmente in linea con i dati del 2009 con un aumento delle visite complessive del 2% circa. La distribuzione della tipologia di visita risulta sostanzialmente la stessa con leggere differenze in aumento dell'ordine del 3% ~ riferibili alle visite di primo accesso, e dell'ordine del 1% circa in diminuzione per le visite periodiche, di secondo accesso e di terzo accesso.

Gli interventi sulle unità produttive in “primo accesso” e in “accesso periodico” sono stati effettuati in regime di “**normale**” determinazione dei tecnici, ovvero a vista con ricognizione sul territorio, **nel 92%~** dei casi per un complessivo di 362 visite delle quali 279 di primo accesso e 83 di accesso periodico.

Gli interventi su “**richiesta**” delle parti sociali sono stati pari al **8%~** per un complessivo di 32 visite delle quali 15 in “primo accesso” e 17 in “accesso periodico”.

grafico 3: tipo verifica di 1° accesso e accesso periodico **2010**  
Valore Percentuale





grafico 3.a: tipo verifica di 1° accesso e accesso periodico **2009**  
Valore Percentuale



Il numero di accessi su “**richiesta**” nel 2010 evidenziano un differenza in aumento nell'ordine del 2% ~ in riferimento ai dati del 2009 mentre risultano azzerate le “segnalazioni”. Il numero di accessi “normali” nel 2010 risultano sostanzialmente in linea con i dati del 2009.

## Tipi di intervento

### Verifiche di primo accesso

Gli interventi in “primo accesso” sono stati **294**

**Dai dati raccolti** si riscontra un’evidenza positiva o sostanzialmente positiva nel **57% ~** dei cantieri visitati (cantieri definiti a rischio Basso e a rischio Moderato) ed un’evidenza negativa nel **43% ~** dei casi (cantieri definiti a rischio Medio e a rischio Alto).

**TABELLA 1**

Verifiche di primo accesso	
Valutazione di Sintesi	Valore assoluto
<b>B</b>	<b>49</b>
<b>Mo</b>	<b>120</b>
<b>Me</b>	<b>89</b>
<b>A</b>	<b>36</b>

grafico 4: dati generali valutazione di sintesi in primo accesso **2010**  
Valore Percentuale





grafico 4.a: dati generali valutazione di sintesi in primo accesso **2009**  
Valore Percentuale



La percentuale di accessi con “valutazione di sintesi” positiva e sostanzialmente positiva risultano in linea con dati del 2009 con una differenza in aumento nell’ordine del 1,%~ dei cantieri riscontrati a “rischio Basso” come definiti dalla “valutazione di sintesi”.

**Risulta in evidenza un dato in controtendenza in riferimento ai dati del 2009** ovvero che, seppur complessivamente in diminuzione i cantieri con “valutazione di sintesi” sostanzialmente negativa e negativa (-1%), **la percentuale di cantieri definiti con la “valutazione di sintesi” a “rischio Alto” risultano in aumento con una differenza percentuale pari al 3%~.**

## Verifiche di accesso periodico

Gli interventi in "accesso periodico" in avanzamento dei lavori sono stati **100**.

**Dai dati raccolti** si riscontra un'evidenza positiva o sostanzialmente positiva nel **78%~** dei cantieri visitati (cantieri definiti a rischio Basso e a rischio Moderato) ed un'evidenza negativa nel **22%~** dei casi (cantieri definiti a rischio Medio e a rischio Alto).

**TABELLA 2**

Verifiche di primo accesso	
Valutazione di Sintesi	Valore assoluto
<b>B</b>	<b>31</b>
<b>Mo</b>	<b>47</b>
<b>Me</b>	<b>17</b>
<b>A</b>	<b>5</b>

grafico 5: dati generali valutazione di sintesi in accesso periodico **2010**  
Valore Percentuale





grafico 5.a: tendenza al mantenimento dell'ottemperanza in intervento di accesso periodico **2010**  
Valore Percentuale



Negli "accessi periodici" si evidenzia il sostanziale mantenimento positivo e/o miglioramento della situazione generale nel **77%~** dei casi (con un **23%~** dei cantieri in miglioramento) ma ancora un **23%~** dei casi evidenzia una situazione negativa.

Dalla comparazione dei dati riferiti al 2009 si evidenzia che la percentuale di accessi con "valutazione di sintesi" positiva e sostanzialmente positiva riscontrano una differenza percentuale in aumento nell'ordine del **12%~**.

## Verifiche di secondo accesso

Gli interventi in "secondo accesso" a seguito di inadempienze importanti in evidenza durante il "primo accesso" e/o "accesso periodico" sono stati **87**.

Dai dati raccolti si riscontra una risposta positiva con la risoluzione delle inadempienze importanti nel **72%~** dei cantieri visitati (cantieri definiti a rischio Basso e a rischio Moderato) ed un **28%~** di casi di risposta negativa con il perdurare delle inadempienze o con risoluzioni non ancora soddisfacenti (cantieri definiti a rischio Medio e a rischio Alto).

**TABELLA 3**

Verifiche di primo accesso	
Valutazione di Sintesi	Valore assoluto
<b>B</b>	<b>12</b>
<b>Mo</b>	<b>51</b>
<b>Me</b>	<b>22</b>
<b>A</b>	<b>2</b>

grafico 6: dati generali valutazione di sintesi in 2° accesso **2010**  
Valore Percentuale





grafico 6.a: dati generali valutazione di sintesi in 2° accesso **2009**  
Valore Percentuale



Dalla comparazione dei dati riferiti al 2009 si evidenzia che la percentuale di accessi con **risposta positiva** e sostanziale risoluzione delle inadempienze importanti verificate durante il "primo accesso" e/o "accesso periodico" riscontrano una differenza percentuale **in aumento** nell'ordine del **15%~**.

## Verifiche di terzo accesso

Gli interventi in "terzo accesso" a seguito cantiere a seguito di inadempienze gravi in evidenza durante il primo accesso e/o accesso periodico e perduranti a seguito del secondo accesso sono stati **14**.

**Dai dati raccolti** si riscontra una risposta positiva con la risoluzione delle inadempienze importanti nel **93%~** dei cantieri visitati (cantieri definiti a rischio Basso e a rischio Moderato) ed un **7%~** di casi di risposta negativa con il perdurare delle inadempienze o con risoluzioni non ancora soddisfacenti (cantieri definiti a rischio Medio e a rischio Alto).

**TABELLA 4**

Verifiche di primo accesso	
Valutazione di Sintesi	Valore assoluto
<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Mo</b>	<b>12</b>
<b>Me</b>	<b>1</b>
<b>A</b>	<b>0</b>

grafico 7: dati generali valutazione di sintesi in 3° accesso **2010**  
Valore Percentuale





grafico 7.a: dati generali valutazione di sintesi in 3° accesso **2009**  
Valore Percentuale



Dalla comparazione dei dati riferiti al 2009 si evidenzia che la percentuale di accessi con **risposta positiva** e sostanziale risoluzione delle inadempienze importanti verificate durante il "secondo accesso" riscontrano una differenza percentuale **in aumento** nell'ordine del **51%~**.




## Tipi di inadempienza


Le inadempienze riscontrate durante gli interventi (di primo accesso, di accesso periodico, di secondo e terzo accesso) sono riportate nei grafici successivi

Gli elementi ricorrenti e significativi continuano ad essere sostanzialmente i pericoli di caduta dall'alto e i pericoli collegati alla protezione dei posti di lavoro correlati agli articoli 114, 122, 125, 129, 146, 147 del D.lgs. 81/08 s.m.i.

**grafico 9: inadempienze Titolo IV D.L.gs. 81/08 s.m.i. - 2010**  
Valore Assoluto





**grafico 9.b: altre inadempienze D.L.gs. 81/08 s.m.i. - 2010**  
Valore Assoluto



Si è riscontrata una media complessiva sulla totalità delle visite pari a 1,69 inadempienze con una media di inadempienze per unità cantiere pari a 2,67.

Nel 77%~ dei cantieri visitati in primo accesso è stata comunque riscontrata, indipendentemente dalla gravità della stessa, almeno una inadempienza, con una riduzione del 7%~ dei cantieri inadempienti a seguito della verifica di secondo accesso. Le risultanze in valore assoluto sono riportate nei grafici seguenti:



La percentuale di cantieri inadempienti nel 2010 risultano sostanzialmente in linea con i dati del 2009 con un differenza in aumento nell'ordine del 3%~ dei cantieri inadempienti.

## Inadempienze significative ricorrenti riferite al d.lgs. 81/08 s.m.i.

### Estratto

#### Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.  
*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)*
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
  - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
  - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)*
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI.  
*(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro – cfr allegato VI)*  
*(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente – nota: limitatamente ai punti dell'allegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una più precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI)*
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  - a) le attrezzature di lavoro siano:
    - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
    - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l'allegato VI)*
  - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
  - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.  
*(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)*
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;
  - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)*
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
  - a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
  - b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
    1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
    2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
  - c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)*
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.  
*(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)*
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.  
*(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)*
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.  
*(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)*
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALLEGATO VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all' ALLEGATO VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

#### Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
  - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; *(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)*
  - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; *(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)*
  - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; *(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)*
  - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; *(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)*
  - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; *(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)*
  - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; *(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)*
  - g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
- 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. *(datore di lavoro: 1. arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro 2. si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'Allegato XI; 3. si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'Allegato XV)*
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3.

#### Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdruciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
  - a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
  - b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
  - c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antisdruciolevole, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
  - d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura;
  - e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
  - f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
  - a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
- 9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
- 10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all' **ALLEGATO XX**.

#### **Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro**

- 1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.  
*(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
- 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

#### **Articolo 125 - Disposizione dei montanti**

- 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato
- 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
- 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

#### **Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisori**

- (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell' **ALLEGATO XVIII**.

#### **Articolo 125 - Disposizione dei montanti**

- 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato
- 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
- 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

#### **Articolo 126 - Parapetti**

- (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

#### **Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio**

- 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
- 2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
- 3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (manovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

#### Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell' ALLEGATO XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

#### Articolo 138 - Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.  
*(con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo)*
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.  
*(con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo)*
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
  - a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;
  - b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
  - c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiEDE sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;

#### Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiEDE oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiEDE oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

#### Articolo 147 - Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiEDE fissati rigidamente a strutture resistenti.  
*(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)*
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transittanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.